

Accordo sul riconoscimento dei valori intrinseci TARMED

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

detti in seguito **assicuratori**

e

H+ Gli Ospedali Svizzeri

detta in seguito **H+**

Conformemente all'articolo 1, capoverso 3, lettera e della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:

- ¹ Le parti contraenti si accordano sull'applicazione del concetto del valore intrinseco nella versione 9.0, approvata il 5 dicembre 2001 dalla direzione del progetto TARMED.
- ² Sulla fattura figura, per ogni singola prestazione, il numero d'identificazione univoco del medico che ha fornito la prestazione.
- ³ Per principio il fornitore della prestazione medica può fatturare solo prestazioni TARMED il cui valore intrinseco medico necessario è conservato sotto il suo numero d'identificazione ufficiale.
- ⁴ Se una prestazione ospedaliera ambulatoria è fornita da un medico non in possesso del necessario valore intrinseco, accanto alla posizione della prestazione va indicato in più come referenza il numero d'identificazione del medico che in seno all'ospedale assume la responsabilità tecnica per la fornitura della prestazione. Il medico responsabile deve tuttavia disporre dei valori intrinseci riferiti alla prestazione ed essere pronto a intervenire nel momento in cui questa è fornita.
- ⁵ Fanno eccezione alla regola secondo il capoverso 2 i medici assistenti nonché i medici stranieri che esercitano in Svizzera temporaneamente (ossia fino a un anno al massimo). Le prestazioni ambulatoriali di questi medici possono essere fatturate con un numero collettivo unitario per l'insieme della Svizzera (numero detto «dummy»). Questo numero collettivo non è legato a una persona e deve essere convenuto ufficialmente tra i partner della tariffa come numero d'identificazione univoco. In più valgono le disposizioni dei capoversi 3 e 4.
- ⁶ Nel quadro della garanzia dei diritti acquisiti, il fornitore delle prestazioni mediche, purché il suo superiore medico lo confermi, può continuare a fatturare le prestazioni che ha fornito lui stesso, sotto la sua propria responsabilità, regolarmente e senza contestazioni sul piano della qualità, durante 3 anni prima dell'entrata in vigore della struttura tariffaria TARMED. La garanzia dei diritti acquisiti concerne le conoscenze e competenze acquisite fuori della formazione per un titolo di PP o della disciplina in questione.
- ⁷ Se il medico in questione non ha superiore gerarchico (ad. es. primari, dirigenti medici ecc.), si applica il sistema dell'autodichiarazione analogamente ai medici indipendenti con titolo di PP (concetto del valore intrinseco versione 9.0, cifra 2.3.2).
- ⁸ Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.
- ⁹ La procedura di disdetta è retta dall'articolo 17 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2003.

Annesso: Concetto del valore intrinseco TARMED, versione 9.0

Lucerna / Berna, 1° ottobre 2003

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente:

P. Saladin

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

La direttrice:

U. Grob

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali **Ufficio federale dell'assicurazione militare**
Assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Il vicedirettore:

K. Stampfli